



## **STATUTO E REGOLAMENTO DEL COM.IT.ES. DI BASILEA**

---

### **ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

Il Com.It.Es., costituito secondo la legge dello Stato italiano, è una istituzione della Comunità italiana all'estero, democratica e rappresentativa, che ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale, nel pieno rispetto della Legge e delle norme previste dall'ordinamento locale, e delle norme del diritto internazionale e comunitario. Il Com.It.Es. collabora con l'autorità consolare, a favore degli immigrati nel settore culturale scolastico, del mondo del lavoro, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nella società locale, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana. Il Com.It.Es. fonda la propria azione sui principi di libertà di eguaglianza, di solidarietà e giustizia, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, e di favorire la collaborazione con le Associazioni democratiche degli italiani residenti nella circoscrizione di Basilea.

### **Art. 2 - SEDE UFFICIALE**

La sede principale del Com.It.Es. è in Nauenstrasse 63, 4052 nella città di Basilea, Svizzera.

### **Art. 3 - COMPITI DEL COM.IT.ES.**

Ispirandosi ai dettami della Costituzione Italiana e nel pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dal diritto internazionale, ferme restando le funzioni e le responsabilità del Capo dell'Ufficio Consolare, il Com.It.Es. adempie a tutti i compiti che gli sono attribuiti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

### **Art. 4 - COMPOSIZIONE DEL COM.IT.ES.**

Il Com.It.Es. è composto da un minimo di 12 (dodici) fino ad un massimo di 18 (diciotto) consiglieri eletti, di cittadinanza italiana. I consiglieri durano in carica 5 anni o fino al giorno stabilito per le elezioni del nuovo Com.It.Es. e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

### **Art. 5 - CARICHE SOCIALI**

Ai sensi della Legge, l'assemblea del Com.It.Es. elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Comitato Esecutivo. Inoltre, l'Assemblea elegge al proprio interno i Presidenti delle Commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati

a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Alle Commissioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante.

#### **Art. 6 - ORGANI**

- 1) Assemblea
- 2) Presidente
- 3) Esecutivo
- 4) Commissioni di lavoro

#### **Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEL COM.IT.ES.**

L'Assemblea del Com.It.Es. su proposte proprie o pervenute da terzi ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

1. Mettere in atto programmi operativi che si ispirino ai Principi Fondamentali
2. Elezione a maggioranza assoluta del Presidente.
3. Elezione dell'Esecutivo e dei due Revisori dei conti.
4. Approvazione a maggioranza semplice dei Bilanci preventivi e consuntivi.
5. Modificare a maggioranza assoluta il seguente regolamento.

L'Assemblea del Com.It.Es. è di regola pubblica, salvo casi eccezionali. In tali casi il Presidente convocherà l'Assemblea a porte chiuse dandone preventiva comunicazione e motivazione.

#### **Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea del Com.It.Es. deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'O.d.G. degli argomenti da trattare, tempi di parola previsti e orario approssimativo di chiusura dei lavori.

Il Com.It.Es. si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o l'autorità consolare. In caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Com.It.Es., la richiesta dev'essere inoltrata al Presidente che provvede a convocare l'Assemblea.

La convocazione è inviata, a mezzo posta elettronica o posta semplice almeno 14 giorni prima dalla stabilità, agli organi del Comitato e all'Ufficio consolare, e per conoscenza pubblicata sul sito web del Com.It.Es. La convocazione dovrà indicare nel caso della presenza di esperti esterni, nominativi e funzione.

#### **Art. 9 - ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea è stabilito dall'Esecutivo.

Variazioni e/o integrazioni all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie Variazioni o integrazioni all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie vengono apportate solo su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri o richieste all'inizio della seduta e approvate dal comitato solo per motivi urgenti.

### **Art. 10 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA**

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano di età dell'Esecutivo.

Gli argomenti all'ordine del giorno saranno esposti dal Presidente.

Tutti i membri hanno diritto di prendere la parola per esprimere il loro parere, una volta per ogni argomento, con un limite massimo fissato preventivamente nella convocazione. Il Presidente della seduta può concedere una seconda volta la parola per un medesimo argomento. A secondo delle esigenze il Presidente ha facoltà di modificare i tempi di intervento nel corso dell'Assemblea.

Tutte le delibere dei Comitato devono essere prese, in via ordinaria, per alzata di mano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Solo nel caso in cui il voto coinvolga il giudizio su una persona, su di un caso di estrema delicatezza, il Presidente su propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei membri presenti, procede alla votazione per appello nominale, o su richiesta anche di un solo membro, per scrutinio segreto.

Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti, previa approvazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare e a rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberatorio.

Tutte le riunioni sono verbalizzate dal Segretario o da un soggetto in sua sostituzione designato da quest'ultimo. Nel caso di presentazioni di mozioni, da parte di consiglieri, è richiesta la formulazione scritta.

Tutte le delibere dei Comitato devono essere pubblicate nel sito web del Com.It.Es.

È facoltà del Presidente di organizzare anche la partecipazione da remoto dei consiglieri in Assemblea con opportune infrastrutture telematiche in maniera da assicurare la piena partecipazione del consigliere da remoto all'Assemblea. Il Com.It.Es. si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se è presente – anche nelle modalità da remoto - la metà più uno dei Consiglieri.

### **Art. 11 - FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Com.It.Es. ed esercita tutti i poteri e le funzioni conferitigli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente Regolamento, nonché' dalle delibere dell'assemblea.

È componente di diritto dell'Esecutivo, lo presiede e dispone tutti gli ordini di pagamento. Convoca e presiede le riunioni del Com.It.Es. e dell'Esecutivo, e dopo aver consultato i Consiglieri, ne stabilisce il luogo, la data, e l'ora.

È membro di diritto di tutte le Commissioni di Lavoro e ne assicura il funzionamento. Può partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.

Rappresenta il Com.It.Es. alle funzioni ufficiali della comunità e partecipa a riunioni e manifestazioni inerenti alla carica, con autorità italiane e Svizzere. Può delegare un Consigliere a rappresentarlo a manifestazioni o cerimonie alle quali è stato invitato.

Riferisce al Com.It.Es. sugli incontri avuti nell'espletamento della sua carica, porta a conoscenza i Consiglieri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne permette la visione a coloro che ne fanno richiesta.

Mantiene rapporti con le autorità consolari e riferisce ai Consiglieri dell'Esecutivo e del Com.It.Es. gli argomenti discussi.

Firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario.

#### **Art. 12 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.

Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

#### **Art. 13 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario del Com.It.Es. che svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo anche senza esserne membro, viene eletto a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 ottobre 2003 n.286 e dell'art. 29 del DPR 29 dicembre 2003 n.395.

Egli provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea, dell'Esecutivo ed alla stesura dei verbali che firmati dal Presidente e da lui medesimo controfirmati vengono trasmessi ai membri del Com.It.Es. e all'Ufficio consolare.

#### **Art. 14 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere viene proposto dall'Esecutivo che lo seleziona tra i consiglieri eletti del Com.It.Es. e successivamente ratificato a maggioranza semplice dall'Assemblea. Qualora non fosse già un membro dell'Esecutivo, il Tesoriere partecipa alle sue riunioni senza avere diritto di voto.

Il Tesoriere, congiuntamente al Presidente, ha cura dei fondi e mantiene i libri contabili del Com.It.Es., riceve le donazioni di proventi e firma i pagamenti effettuati dal Com.It.Es.

Mette i libri contabili a disposizione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, delle competenti autorità e di chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge, i libri contabili del Com.It.Es. sono pubblici.

Prepara, insieme al Presidente, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da inviare, dopo l'approvazione del Com.It.Es., al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

### **Art. 15 - L'ESECUTIVO**

L'Esecutivo, composto da un numero non superiore ad 1/4 dei membri dell'Assemblea, è formato dai membri a tal uopo eletti a maggioranza semplice secondo i dettami della legge, più il Presidente. Il Segretario presenzia le sedute in qualità di verbalista, senza diritto di voto. Lo stesso vale per il Tesoriere che presenzia le sedute senza diritto di voto. L'Esecutivo è convocato con una scadenza minima di due mesi, convocato con lettera del Presidente almeno otto giorni prima della riunione, ed in casi urgenti anche verbalmente in termini di tempi più ristretti. La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente. Compito dell'Esecutivo è quello di affiancare il Presidente nello:

- A. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea
- B. Elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea.
- C. Esaminare i problemi relativi all'attività del Com.It.Es., ed elaborarne le soluzioni.
- D. Proporre le Commissioni di lavoro e il loro Presidente
- E. Eleggere il Tesoriere
- F. Prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero all'Assemblea, quando la necessità e l'urgenza siano tali da non permetterne la convocazione. Di queste delibere viene fatta relazione all'Assemblea nella sua prossima riunione, per ottenerne la ratifica.

Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri. Le deliberazioni dell'Esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente che pertanto vota per ultimo.

### **Art. 16 - LE COMMISSIONI DI LAVORO**

Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Comitato.

- A. Le Commissioni consiliari vengono formate in caso di inchieste, o per argomenti speciali; tali Commissioni eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Relatore. Ultimati i lavori la Commissione informa l'Assemblea ed in seguito viene sciolta. Non possono farne parte membri direttamente coinvolti.
- B. Le Commissioni di lavoro miste sono così chiamate, perché formate da membri Com.It.Es. e da esperti esterni. Esse sono presiedute da un membro del Consiglio. Il Presidente di Commissione riferisce all'Assemblea sulla composizione e sulla fase di avviamento. L'Assemblea ratifica a maggioranza semplice la costituzione della Commissione.
- C. In caso di più candidature alla presidenza, il Consiglio elegge il Presidente fra i candidati presentati. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La formazione di una Commissione di lavoro viene proposta dall'Esecutivo al Consiglio.
- D. Le votazioni per i Presidenti delle varie Commissioni avvengono separatamente.
- E. Lo stesso membro non può essere Presidente di più di una Commissione.

- F. Le Commissioni eleggono nel proprio seno un Relatore.
- G. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare tutti i membri del Com.It.Es. e il Capo dell'Ufficio consolare od un suo delegato.
- H. I Presidenti di commissioni formulano all'assemblea la proposta di composizione della commissione possibilmente nel rispetto dei seguenti criteri:
  - 1) numero massimo di 7
  - 2) pluralità della rappresentanza anche delle collettività di periferia.
- I. Il Presidente di commissione sottopone alla ratifica dell'Assemblea generale la composizione definitiva della commissione.
- J. Le proposte delle Commissioni devono essere approvate dall'Assemblea per diventare operanti.

### **Art. 17 - BILANCIO**

Il COM.IT.ES provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini mediante:

- A. Le rendite del suo eventuale patrimonio
- B. I contributi annuali disposti dal M.A.E.C.I (Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale)
- C. Le elargizioni di Enti pubblici italiani, svizzeri e privati.
- D. Il ricavato da attività e manifestazioni varie.

I bilanci del Com.It.Es. sono pubblici, e i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal MAECI e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

### **Art. 18 - I REVISORI DEI CONTI**

Il Consiglio elegge due Revisori dei conti, il terzo, designato dal Consolato, assume la presidenza del Collegio.

Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Le candidature sono presentate dai membri del Com.It.Es.

In caso di candidature in eccedenza, il Comitato procede per votazione. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

### **Art. 19 - REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE E DI BILANCIO**

Il Tesoriere, a nome del Com.It.Es., convoca, entro trenta giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consultivo. I Revisori dei conti devono consegnare al Com.It.Es., entro sette giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e Corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo. Il

verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Com.It.Es. in tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge. Il Presidente del Com.It.Es. deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Com.It.Es., dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

#### **Art. 20 - I VERBALI**

Tutte le riunioni dell'Esecutivo, dell'Assemblea e delle Commissioni devono essere verbalizzate. Ogni verbale dovrà riportare la data e l'ora d'inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione.

Dovrà annotare l'ora, eventuali varianti nelle presenze, l'ora di chiusura della riunione, l'ordine del giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell'Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al Segretario.

Le bozze dei verbali dell'Assemblea dovranno poi essere rimesse, entro quindici giorni, a mezzo posta elettronica o posta semplice all'indirizzo dei membri del Comitato e dell'Ufficio Consolare, redatti e firmati dal Presidente e dal verbalista. Il verbale di ciascuna seduta è poi approvato nella successiva seduta dell'Assemblea, a maggioranza semplice dei membri del Com.It.Es. Dopo l'approvazione del verbale, quest'ultimo diviene efficace e, con eventuali emendamenti approvati, viene trasmesso nuovamente ai membri del Com.It.Es. e all'autorità consolare.

I verbali dell'Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile ai membri dell'Esecutivo, e comunque prima della riunione successiva. I membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta.

I verbali dell'Assemblea plenaria sono affissi pubblicamente nella bacheca Com.It.Es. del Consolato d'Italia in Basilea. I verbali dell'Assemblea, dopo debita approvazione, vengono pubblicati sul sito web del Com.It.Es. I verbali dell'esecutivo vengono conservati in archivio e possono essere liberamente consultati.

#### **Art. 21 - LE ASSENZE**

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

L'assenza alla seduta dell'Assemblea o dell'Esecutivo va notificata, prima della seduta, con una comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, posta semplice o telefonicamente alla segreteria.

L'assenza viene considerata giustificata se il Consigliere è stato trattenuto da motivi di lavoro, famiglia, salute, o condizioni al di fuori del suo controllo.

Si considerano assenze ingiustificate tutte quelle non comunicate per iscritto, a mezzo posta elettronica, posta semplice o telefonicamente in anticipo, alla segreteria.

Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive ad assemblee ordinarie il Consigliere decade a tutti gli effetti e sostituito.

### **Art. 22 - SEDE DELLE RIUNIONI**

Le Assemblee e le riunioni dell'Esecutivo si tengono istituzionalmente nella sede del Comitato. I membri del Comitato presenti alle Assemblee firmano il registro delle presenze che serve da controllo per eventuali rimborsi spese.

Le riunioni si possono tenere presso altre sedi se funzionali ad incontri con la Comunità che ne faccia richiesta. Tale luogo è stabilito dall'Esecutivo.

Commissioni: si riuniscono secondo un criterio di risparmio di spese di viaggio e secondo il piano di finanziamento approvato dall'assemblea.

### **Art. 23 - RIMBORSO DELLE SPESE**

Tutti gli incarichi relativi all'attività del Com.It.Es. sono gratuiti. Rimborsi spese e diarie sono stabiliti secondo la normativa ministeriale vigente.

I rimborsi spese e le diarie sono di regola erogati a scadenza annuale entro il trimestrale 31 Dicembre. Superati 60 giorni dai pagamenti, eventuali richieste integrative non saranno prese in considerazione.

### **Art. 24 - TRASPARENZA**

Le riunioni del Com.It.Es. sono pubbliche ed ogni cittadino può assistervi secondo le norme seguenti:

- I. Le persone ammesse non possono introdurre nella sala apparecchi di registrazione di alcun tipo senza l'autorizzazione della maggioranza dei Consiglieri. Non possono intervenire nel dibattito, non possono esprimere la loro approvazione o disapprovazione alla discussione o al voto dell'assemblea.
- II. In caso di comportamento inadeguato e a giudizio insindacabile del Presidente, devono lasciare la sala. In caso di rifiuto o disordine, la seduta viene sospesa e riprende dopo che le persone invitate ad uscire hanno lasciato la sala.

### **Art. 25 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

Durante le riunioni il comportamento dei Consiglieri deve essere di mutuo rispetto. Il Presidente ammonisce immediatamente ogni Consigliere che usa un linguaggio offensivo. Dopo due ammonizioni nella stessa seduta, il trasgressore viene sospeso per il resto della seduta. Nel caso in cui un Consigliere faccia appello alla violenza una sola ammonizione è sufficiente ai fini della sospensione. Se il Consigliere rifiuta di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta fino ad avvenuto allontanamento del Consigliere.

Il codice di comportamento da adottare durante le riunioni è il seguente:

1. Essere sempre educati e rispettosi;
2. Non è ammesso alcun tono aggressivo e offensivo;
3. È gradito l'uso formale in ogni corrispondenza;
4. Non è ammesso il turpiloquio (imprecazioni, parolacce e bestemmie);
5. Rispetto per le Istituzioni.



Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra il Presidente ed i singoli consiglieri. Il Presidente deve comportarsi con i consiglieri con correttezza, considerazione, cortesia e cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Il Presidente non può usare espressioni sconvenienti ed offensive.

Il Presidente che assumesse comportamenti, in palese violazione di quanto contenuto nel presente articolo, potrà essere richiamato dall'intera assemblea, a svolgere le sue funzioni volte garantire il corretto svolgimento della riunione.

#### **Art. 26 - DECADENZA DAGLI INCARICHI. REVOCA. SOSTITUZIONE. DIMISSIONI**

Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta dell'Esecutivo non ne comporta la decadenza.

Il Presidente, l'Esecutivo, i singoli membri dell'Esecutivo, i Presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri e votata a maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea. Le necessarie successive elezioni avvengono secondo le norme previste dalla legge istitutiva.

Le dimissioni del Presidente o dei membri dell'Esecutivo e dei Presidenti di commissione hanno effetto solo dopo che l'Assemblea ne ha preso atto.

Fino alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo, il Presidente e l'Esecutivo uscente svolgeranno lavoro di normale amministrazione. Non è prevista l'elezione del nuovo Esecutivo né la nomina del Segretario antecedentemente all'elezione del nuovo Presidente.

Costituiscono inoltre motivi di decadenza:

1. Le dimissioni
2. La perdita della residenza nella circoscrizione
3. La perdita della cittadinanza italiana.
4. Il riacquisto della cittadinanza italiana per i membri stranieri.
5. La perdita del diritto dell'elettorato attivo, indegnità e colpe gravi.

#### **Art. 27 - PERSONALE ASSUNTO**

Il Com.It.Es. può assumere personale che svolga lavoro di segreteria. La durata del rapporto di lavoro, le ore settimanali, le mansioni svolte e la retribuzione sono approvate dalla maggioranza semplice dei Consiglieri.

#### **Art. 28 - APPROVAZIONE E VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Tale Regolamento entra in vigore dopo aver avuto l'approvazione di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto, da almeno tre membri, al Presidente, che, dopo averne informato l'Esecutivo, le mette all'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

## **Art. 29 - CONFLITTUALITÀ**

In caso di conflitti tra il presente regolamento e la legge 286/2003 ed il DPR 395/2003, le disposizioni della legge 286/2003 e del DPR 395/2003 prevarranno sul presente regolamento.

Il presente Regolamento interno è stato approvato in data 29.05.2015 dall'Assemblea del Com.It.Es. di Basilea, con la seguente votazione: favorevoli 10/10.

Entra in vigore dalla data di approvazione e sostituisce tutti gli eventuali precedenti Regolamenti interni.

Presenti all'Assemblea plenaria i seguenti Consiglieri: Berardini Angelo, Tommasini Marco, Bee Anja, Sempio Nella, Iannazzone Concetta, Bruzzese Vincenzo, Raffaella Criniti, Silvio Riva, Barbara Sorce, Salvatore Faga.

Il presente Regolamento interno è stato modificato in data 03.02.2022 dall'Assemblea del Com.It.Es. di Basilea, con la seguente votazione: favorevoli 16/16

Presenti all'Assemblea plenaria i seguenti Consiglieri: Abiuso-Crisante Antonietta, Berardini-Pan Martina, Buttitta Salvatore, Criniti Raffaella, D'Agostino-Sollberger Rosa, Di Lisa Maurizio, Elia-Ballarino Carmelina, Gioia Lia, Ingui Vincenzo, Leotta Davide, Luciani Alessandro, Nesti Arianna, Palermo Michele, Sarleti Carmelo, Sorce Barbara, Tommasini Marco.

### **Allegati allo Statuto e Regolamento del Com.It.Es. di Basilea**

- Allegato A (Linee guida per le Commissioni)
- Allegato B (Criteri e modalità per la concessione del Patrocinio e l'utilizzo del Logo del Com.It.Es. di Basilea)

### **Glossario**

Con **maggioranza assoluta** si intende la maggioranza di tutti gli aventi diritto, siano essi presenti o meno (quindi, nel caso dell'Assemblea, almeno 10 consiglieri).

Con **maggioranza semplice** si intende la maggioranza gli aventi diritto presenti (purché partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto).

Basilea, 03.02.2022

COMITES Basilea  
Il Presidente



Salvatore Buttitta

## ALLEGATO A

### LINEE GUIDA SULLE COMMISSIONI DEL COMITES DI BASILEA

(Le commissioni sono regolate dall'articolo 16 del presente regolamento)

Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Com.It.Es.

Le Commissioni di lavoro miste sono così chiamate, perché formate da membri Com.It.Es. e da esperti esterni. Esse sono presiedute da un membro del Consiglio. Il Presidente di Commissione riferisce all'Assemblea sulla composizione e sulla fase di avviamento.

Le Commissioni eleggono nel proprio seno un Relatore.

Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare tutti i membri del Com.It.Es. e il Capo dell'Ufficio consolare od un suo delegato.

Il Presidente di commissione sottopone alla ratifica dell'Assemblea generale la composizione definitiva della commissione.

Le commissioni si riuniscono e definiscono il loro calendario di attività autonomamente.

La commissione ha valore di studio e analisi, non ha disponibilità finanziarie, non delibera, interagisce con gli altri membri. La commissione può elaborare progetti o iniziative che vengono presentati all'assemblea del Com.It.Es. Tali progetti devono essere schematizzati e devono contenere l'oggetto, le finalità, i soggetti coinvolti, le tempistiche, le modalità di svolgimento dall'inizio fino al completamento, eventualmente un preventivo di spese e le modalità di finanziamento previste.

Le commissioni di lavoro presentano il loro programma di attività al Com.It.Es. che lo discute e lo approva a maggioranza semplice.

La commissione dovrà fornire alla presidenza una relazione con l'aggiornamento sullo svolgimento di eventuali progetti/iniziative approvati e finanziati.

Il responsabile della commissione è tenuto ad informare regolarmente i membri che la compongono circa il proprio operato. Si consiglia di predisporre almeno un incontro/aggiornamento al mese che può avvenire nel metodo ritenuto più congruo dal responsabile (via mail, on line o in presenza).

I componenti della commissione possono proporre, coordinandosi con il responsabile, iniziative, attività, progetti. Possono ma non devono partecipare attivamente ad ogni iniziativa della commissione. Sarà il responsabile a definire chi dovrà partecipare alle singole iniziative in base alla disponibilità e alle attitudini dei membri.

## ALLEGATO B

### CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DEL LOGO DEL COM.IT.ES. DI BASILEA

#### Art. 1 – Finalità

Con il presente atto vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del Patrocinio e dell'utilizzo dello Logo del Com.It.Es. di Basilea (in seguito definito anche Comitato) ad iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, e non aventi fine di lucro.

#### Art. 2 – Patrocinio

- Il Patrocinio del Comitato può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi, di cui all'art. 1, qualora questi abbiano un valore pubblico;
- Il Patrocinio può essere concesso dal Com.It.Es. di Basilea o in via eccezionale dal Presidente - consultato l'esecutivo - e non dai singoli Consiglieri o Commissioni di lavoro;
- Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno;
- La concessione del Patrocinio di norma non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'ente valuti l'iniziativa di particolare rilevanza e ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo. Nel caso di concessione di contributo economico, il Comitato provvederà ad istruire il procedimento, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento del Comitato stesso, nonché della legge che istituisce e disciplina di Com.It.Es. nel mondo, secondo le indicazioni del MAECI.
- Il Patrocinio viene concesso dall'Assemblea nel caso in cui all'Ente venga richiesta la co-organizzazione. In alternativa il patrocinio viene deliberato dal Presidente, una volta consultato l'Esecutivo del Comitato.
- La concessione del Patrocinio non comporta la co-organizzazione da parte del Comitato, né l'eventuale messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente;
- Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda;
- Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Com.It.Es. di Basilea, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

#### Art. 3 – Oggetto del Patrocinio

Possono essere oggetto di Patrocinio:

- A. Eventi – quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché di quelli organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;

- B. Pubblicazioni – Prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-Rom, Dvd;
- C. Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.

#### **Art. 4 – Beneficiari**

Il Patrocinio può essere concesso a:

- a) Istituzioni ed Enti Pubblici;
- b) Associazioni, Istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;

#### **Art. 5 – Logo**

L'utilizzo del solo Logo istituzionale del Com.It.Es. di Basilea da parte di soggetti diversi dall'Ente, può essere effettuato a fronte di apposita domanda con le stesse modalità previste per la concessione del Patrocinio;

Nell'atto di concessione per l'utilizzo dello Logo del Com.It.Es. di Basilea l'Ente indicherà le modalità, il regolare utilizzo e la corretta collocazione dello stesso; È vietata la riproduzione e l'uso dello Logo per fini commerciali e politici.

#### **Art. 6 – Responsabilità e Sanzioni**

La concessione di patrocini in cui il Comitato non è co-organizzatore (Art.2) non coinvolge il Comitato in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Qualora il Patrocinio o lo Logo del Com.It.Es. di Basilea venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, il Comitato si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 7 – Presentazione ed Istruttoria**

Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio del Com.It.Es. di Basilea, ovvero la concessione dell'utilizzo dello Logo Istituzionale il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento dell'iniziativa;

L'Assemblea o il Presidente una volta consultato l'Esecutivo, possono concedere Patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui al comma precedente; La domanda va indirizzata per e-mail al Presidente del Comitato al seguente indirizzo: *[info@comitesbasilea.org](mailto:info@comitesbasilea.org)*

Le richieste devono contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori dell'evento. Il Comitato provvederà a dare comunicazione scritta al richiedente in caso di concessione del Patrocinio o del Logo.